

Legge regionale 31 marzo 2006 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

TITOLO IV

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

Capo I

Norme finali, transitorie e finanziarie

Art. 60

(Potere sostitutivo)

1. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge o in caso di adozione di atti in violazione di prescrizioni vincolanti, la Giunta regionale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione, previa diffida ad adempiere entro un termine congruo, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto delle norme violate da parte degli enti locali.

Art. 61

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale, con cadenza triennale, informa il Consiglio regionale circa l'attuazione della presente legge, dando evidenza dei risultati ottenuti nella realizzazione e qualificazione del sistema integrato, in termini di miglioramento dell'offerta dei servizi a copertura della complessità dei bisogni delle persone e delle famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 marzo dell'anno successivo al triennio di riferimento, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione, con particolare riferimento a:

a) lo stato di attuazione del sistema integrato;

- b)** le modalità di finanziamento del sistema integrato, evidenziando l'ammontare, le fonti e i criteri di ripartizione dei fondi agli enti locali e agli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della legge;
- c)** il grado di soddisfacimento dei bisogni delle persone che hanno usufruito degli interventi e dei servizi del sistema integrato, nonché il livello di qualità dei servizi resi e degli interventi attuati;
- d)** l'andamento della spesa sociale dei Comuni, in relazione ai servizi resi e agli interventi attuati;
- e)** l'attività svolta e i risultati attesi dal Comitato per l'integrazione delle politiche per la cittadinanza sociale;
- f)** le modalità di coinvolgimento del privato sociale e delle famiglie nella programmazione e gestione dei servizi e quali ne sono stati gli esiti;
- g)** le iniziative realizzate per la formazione del personale addetto ai servizi, quali i contenuti della formazione erogata e in che modo l'attività di formazione ha contribuito al miglioramento della qualità dei servizi;
- h)** l'impatto di genere.

3. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 62

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 28, comma 1, L. R. 16/2022 , a decorrere dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione della L.R. 41/1996.

Art. 63

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, L.R. 8/2001.

Art. 64

(Modifica della legge regionale 20/2005)

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005, dopo le parole: <<I servizi integrativi>> sono inserite le seguenti: <<di cui al comma 2, lettere a) e b),>>.

Art. 65

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 (Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale);

b) l'articolo 56 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 35/1981);

c) la legge regionale 15 dicembre 1981, n. 82 (Esercizio delle funzioni socio - assistenziali dei soppressi Consorzi di cui alla legge regionale 22 dicembre 1972, n. 58 ed utilizzazione del relativo personale);

d) la legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 giugno 1981, n. 35 "Promozione e riordino di servizi e interventi in materia socio - assistenziale" e 21 dicembre 1981, n. 87 "Iniziative per favorire l'inserimento lavorativo, l'autonomia e l'integrazione sociale delle persone handicappate");

e) la legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 (Svolgimento di funzioni socio - assistenziali da parte delle Comunità montane);

f) l'articolo 8 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20 (modificativo dell'articolo 3 della legge regionale 40/1987);

g) l'articolo 32 e il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);

h) la legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 (Piano socio - assistenziale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia), a eccezione del comma 4 dell'articolo 22;

i) l'articolo 88 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (modificativo dell'articolo 9 della legge regionale 33/1988);

j) l'articolo 206 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 33/1988);

k) l'articolo 5 della legge regionale 20/1995 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);

l) l'articolo 14 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (modificativo dell'articolo 15 della legge regionale 33/1988);

m) l'articolo 102 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990);

n) la legge regionale 7 marzo 1990, n. 10 (Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali);

o) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 51 (Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore);

p) l'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);

q) l'articolo 15 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11 (Disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali);

r) gli articoli 40, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41 quinquies e 62 della legge regionale 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio-sanitaria);

s) il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo degli articoli 41 bis e 41 quater della legge regionale 49/1996);

t) l'articolo 14 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (modificativo dell'articolo 41 quater della legge regionale 49/1996);

u) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32 (Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza);

v) l'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali);

w) il comma 5 dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 (modificativo dell'articolo 7 della legge regionale 10/1998);

x) il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);

y) il comma 66 dell'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002);

z) i commi 1, 2, 3 e 5 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004);

aa) gli articoli 6, 9, 12, 13, 14 e il comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale 17 agosto 2004, n. 23 (Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale);

bb) i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 5 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006).

2. A decorrere dall'1 gennaio 2007 sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);

- b)** i commi 5, 6, 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;
- c)** il comma 18 dell'articolo 7 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);
- d)** il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 8/2001 (modificativo del comma 6 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999);
- e)** i commi 51 e 52 dell'articolo 4 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001);
- f)** il comma 23 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002.

(1)

3. A decorrere dalla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a)** l'articolo 32 della legge regionale 10/1998;
- b)** il comma 62 dell'articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (modificativo dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);
- c)** i commi 8, 9 e 11 dell'articolo 3 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (modificativi dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998);
- d)** la lettera d bis) del comma 13 dell'articolo 4 della legge regionale 4/1999;
- e)** il comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 3/2002;
- f)** l'articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 24 (Interventi per la qualificazione e il sostegno dell'attività di assistenza familiare);
- g)** l'articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 21 (Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro e sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario e sociale).

Note:

1 Parole sostituite al comma 2 da art. 28, comma 1, L. R. 19/2006

Art. 66

(Norme transitorie)

1. Le convenzioni istitutive del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 18 sono adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tali convenzioni e dei relativi atti attuativi si applicano le convenzioni adottate ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.

2. Al fine di garantire la coerenza con la programmazione regionale in materia sociale e sociosanitaria e di assicurare l'esercizio della funzione di programmazione locale del sistema integrato, nonché per la gestione dei servizi e delle attività di cui all'articolo 17, commi 1, 2 e 3, la Regione promuove un'intesa tra i Comuni della provincia di Trieste e l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 <<Triestina>>, volta alla definizione, entro il 30 giugno 2007, dell'ambito distrettuale quale area di coincidenza del distretto sanitario e dell'ambito sociale. Resta ferma la necessità di istituire l'ufficio di direzione e programmazione di ambito di cui all'articolo 17, comma 5, e di individuare il responsabile di cui all'articolo 21.

(1)

2 bis. I Comuni della provincia di Trieste, al fine di garantire la continuità dei servizi e la coerenza con la programmazione territoriale avviata con i Piani di zona, nonché al fine dell'approvazione delle convenzioni di cui all'articolo 18, definiscono di concerto gli ambiti territoriali per la gestione associata, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 1, in materia di coincidenza territoriale con gli ambiti distrettuali. Gli ambiti territoriali così definiti hanno validità fino alla stipula dell'intesa di cui al comma 2, ovvero fino alla data stabilita nell'intesa stessa.

(2)

2 ter. La definizione degli ambiti territoriali ai sensi del comma 2 bis costituisce requisito per accedere agli incentivi regionali e deve essere comunicata alla Regione entro l'1 marzo 2007.

(3)

3. Nelle more della definizione dell'ambito distrettuale di cui al comma 2, nel territorio della provincia di Trieste, l'Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale è costituita dai sindaci, o loro delegati, del relativo territorio e svolge i suoi compiti unitariamente e nella medesima composizione per tutti gli ambiti distrettuali.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 20, comma 7, si applicano i regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 40, comma 8, della legge regionale 49/1996 e successive modifiche.

5. Nelle more dell'adozione del Piano sociale regionale continuano ad applicarsi gli atti adottati ai sensi della legge regionale 33/1988 e successive modifiche.

6. Il regolamento di cui all'articolo 31, comma 7, è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle more dell'adozione di tale regolamento continua ad applicarsi il regolamento previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 33/1988.

7. Nelle more dell'attuazione del sistema di accreditamento di cui all'articolo 33 possono stipulare contratti e possono convenzionarsi con il sistema pubblico i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività ai sensi della normativa vigente.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 39, commi 2 e 3, e di cui all'articolo 63, comma 1, si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2007.

9. Fino alla data di emanazione dell'atto di cui all'articolo 41, comma 4, gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sono autorizzati a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 41 secondo le vigenti discipline di attuazione dell'articolo 32 della legge regionale 10/1998 e successive modifiche, dell'articolo 9 della legge regionale 24/2004 e successive modifiche, nonché secondo quanto previsto dagli atti attuativi dell'articolo 39, comma 2, lettere l bis) e l ter), della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), come aggiunte dall'articolo 1, comma 1, della legge 162/1998.

10. Nelle more delle determinazioni di cui all'articolo 56, comma 3, si applica quanto disposto dall'articolo 41 della legge regionale 49/1996.

11. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.

Note:

- 1 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 119, L. R. 1/2007
- 2 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007
- 3 Comma 2 ter aggiunto da art. 4, comma 120, L. R. 1/2007

Art. 67

(Norme finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui agli articoli 8, comma 2, lettera h), e 39, per gli interventi previsti dagli articoli da 43 a 46 e da 48 a 53, relativamente alla programmazione in materia di interventi e di servizi sociali, fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4699 e 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui denominazioni sono soppresse le parole: <<e di interventi per la famiglia>>.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 25 fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4747 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4750 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione le parole: <<all'articolo 9 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33,>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6>>.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 26 e dell'articolo 37, commi 5 e 6, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4770 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.310.1.1619 dello stato di previsione della spesa del bilancio

pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4721 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 37, comma 2, fanno carico all'unità previsionale di base 9.1.320.1.332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 41 fanno carico all'unità previsionale di base 7.4.310.1.1251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento ai capitoli 4517 e 4518 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nelle cui rispettive denominazioni sono soppresse le parole: <<di soggetti non autosufficienti, anziani e disabili in condizioni di gravità>>.

8. Per le finalità previste dall'articolo 59, è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro, suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, a carico dell'unità previsionale di base 7.4.310.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4519 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla Rubrica n. 310 - Servizio n. 206 - Interventi e Servizi sociali - con la denominazione "Interventi tramite i Servizi sociali dei Comuni per il reddito di base di cittadinanza".

9. Alla copertura degli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa disposta con il comma 8 si provvede mediante prelevamento di complessivi 33 milioni di euro, suddivisi in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2006 al 2008, dall'apposito fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 53.6.250.1.920 - capitolo 9700 (partita n. 110 del prospetto D/1 allegato al documento tecnico), il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 13 bis della legge regionale 41/1996, come sostituito dall'articolo 62, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 7.5.310.1.243 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l'anno 2006, con riferimento al capitolo 4764 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.